

## CI HANNO MESSO 4 ANNI, MA ALLA FINE CI SONO RIUSCITI A DISTRUGGERE IL CONSORZIO

Purtroppo i Montecampionesi, per il comportamento dissennato dei Comuni e dei loro noti alleati si sono visti privati dello strumento che, insieme al Comitato, hanno strenuamente cercato in tutti i modi di conservare. Il Consorzio infatti prima è stato da tutti noi difeso dalla protervia di *Alpiaz* e poi da quella dei Comuni che hanno cercato di impedirne la riforma dello Statuto con tutti i mezzi.

Noi del Comitato abbiamo così salvato il Consorzio dal contraccolpo, che lo avrebbe distrutto, nella sua vecchia formulazione, dal previsto *fallimento di Alpiaz*. Ora il **Comune di Pian Camuno è riuscito ad ottenere**, con un provvedimento che è stato certamente studiato attentamente, tanto è preciso e consapevolmente voluto, **lo scioglimento del Consorzio**. Gli strepiti inutilmente ed ipocritamente bellicosi di *Paolo Birnbaum*, raccolti anche da una intervista rilasciata al quotidiano *Brescia Oggi*, servono solo a sviare l'attenzione dalle responsabilità sue e del suo gruppo. E' stato lui, infatti, che in campagna elettorale ha programmaticamente affermato che "*questo statuto ci difende troppo*". Ed il suo amico, il Comune di Pian Camuno, non ha fatto altro che prenderlo subito in parola.

Pubblichiamo infatti, qui di seguito, il "**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**" e la parte del "regolamento relativo ai servizi indivisibili" del Comune di Pian Camuno sulla Tasi, che è stato approvato con la relativa delibera resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, la cui **esecutività** è prevista **per il 12 luglio 2014**.

La pubblicazione rende noto il provvedimento a tutti, in modo ufficiale, e dunque il **Consorzio Montecampione**, a norma di Statuto, **è sciolto di diritto** ed il presidente del Consorzio DEVE convocare il C.d.A. con un unico punto all'ordine del giorno : *inizio della procedura di liquidazione del Consorzio*.

Il Comitato chiede pubblicamente che lo Statuto venga rispettato.

Purtroppo, come detto, la "politica" di alleanza (e dipendenza) con i Comuni di *G9* e "*fuorusciti*", riunitisi poi in "*Consorzio e Futuro*", ha portato a questo **smacco ed enorme danno per la località**.

I Comuni sono ormai sicuri di non trovare più alcuna opposizione al loro quarantennale *sfruttamento* selvaggio di Montecampione e dei Montecampionesi e dunque, Pian Camuno è subito passato all'incasso della cambiale in bianco che il *sindaco Pe* ha ricevuto quando, non senza motivo, come abbiamo potuto constatare, installò costoro in Consorzio.

Il Comune di Artogne, il cui attuale *sindaco Cesari* è stato in prima linea per consolidare quanto fatto da *Pe* e *Lorenzetti* nel 2011, non potrà che seguirlo a breve.

Altro che "mucche da mungere", i Montecampionesi sono ormai diventati per loro "*carne da macello*"!

Riportiamo in un successivo link anche una pagina di *Brescia Oggi* che, se letta con attenzione, mette in luce tanti aspetti della montagna Bresciana, quella dalle parti di Montecampione e quella dalle parti del Maniva.

...Tanta differenza quando si è "ad un tiro di schioppo" : ma ormai tutti, purtroppo, sanno perché.

## IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

09.07.14

[www.comitatomontecampione.it](http://www.comitatomontecampione.it)

## CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Articolo 22

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### Articolo 23

#### DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

#### FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

### Articolo 24

#### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Pian Camuno, ivi compreso la località turistica di Montecampione per quanto di competenza, le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 19/06/2014

Adunanza **ordinaria** di **Prima** convocazione

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **13/06/2014** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica** di **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

#### Nome Funzione Presenza

PE RENATO PIETRO SINDACO Si  
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si  
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si  
ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE Si  
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si  
POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si  
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si  
FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si  
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si  
FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si  
PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No  
RAISA MARIO CONSIGLIERE Si  
DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si  
Totale presenti N° 12 Totale assenti N° 1

Partecipa alla adunanza il **Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Pe Geom. Renato Pietro** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Delibera N° 10 del 19/06/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

**IL SINDACO** dà lettura del punto posto al n. 5 dell'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito.

Prende pertanto la parola l'assessore al bilancio sig. Pezzoni, il quale informa i signori consiglieri che la legge di stabilità 2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola a sua volta nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili.

Informa l'assessore Pezzoni che l'istituzione della TASI si è resa necessaria per fronteggiare la carenza di risorse necessarie a garantire i servizi indivisibili che l'ente eroga sul proprio territorio indistintamente in favore di tutti i possessori ed utilizzatori di immobili sul territorio comunale. Prosegue affermando che quella di applicare la TASI non è stata una decisione semplice da assumere, ma una necessità dettata dal venir meno di risorse da parte dello Stato.

**Politicamente però si è cercato di venire incontro il più possibile dalle varie categorie di contribuenti, con un equilibrato piano tariffario complessivo:**

- la TASI incide sì sulle abitazioni principali, ma queste sono state interamente esentate dall'IMU;
- la TASI incide sì su altre abitazioni, ma con l'equiparazione alle abitazioni principali degli immobili dati in uso gratuito ai figli o ai genitori si è praticamente azzerata l'IMU per circa 70 famiglie;
- la TASI incide su tutte le abitazioni, ma rispetto allo scorso anno non è più dovuta la quota di Euro 0,30 cent. al mq che veniva pagata allo Stato per i servizi indivisibili;

Prosegue inoltre l'assessore precisando che per quanto attiene le attività economiche, tale soluzione è sicuramente meno onerosa dell'aumento dell'IMU praticato in altri comuni in quanto l'IMU è fiscalmente deducibile nel limite del 20% mentre la TASI è deducibile al 100%

Illustra poi l'Assessore che la normativa ha stabilito due limiti per le aliquote TASI:

- aliquota massima 2,5 per mille
- la somma delle aliquote TASI + IMU non deve essere superiore a 10,60 per mille
- per il solo 2014 il legislatore ha attribuito altresì la facoltà di oltrepassare tale limite di un ulteriore 0,8 per mille.

Il Comune di Pian Camuno non ha usufruito di tale possibilità ed ha fissato solamente due aliquote che consentano il rispetto dei predetti limiti:

- abitazioni principali ed assimilate: 2,50 per mille
- tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili: 1,60 per mille. Si prevede l'introito di Euro 500.000,00 a copertura dei servizi indivisibili individuati in bilancio e più precisamente:
- pubblica illuminazione
- viabilità
- verde pubblico/tutela del territorio
- sicurezza/protezione civile

Chiede pertanto al consiglio comunale di provvedere all'approvazione delle aliquote sopra indicate per TASI 2014.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

**Fanchini Mario Santino:** dichiara che l'istituzione della TASI è una sorpresa inaspettata in quanto altre Amministrazioni hanno fatto la scelta di non istituire questo tributo. Chiede che si cerchi in tutti i modi di agevolare l'adempimento fiscale mandando a casa del contribuente i moduli prestampati per il versamento.

**Pezzoni Luciano:** evidenzia che gli uffici comunali hanno profuso il massimo sforzo per venire incontro alle esigenze dei cittadini ed i contribuenti si sono dimostrati soddisfatti dell'assistenza fornita dagli uffici.

Dopodiché

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Visto** l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**Visto** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**Vista** la deliberazione n. 9 assunta in data odierna dal Consiglio Comunale con la quale sono state fissate le seguenti aliquote e detrazioni IMU: abitazione principale: 4,00 per mille (detrazione Euro 200,00) altri fabbricati: 9,00 per mille

**Considerato** che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

**Considerato** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

## CATEGORIE

### IMU TASI TOT LIMITE

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) 0,00% 2,50% 2,50% 6,50%

C2 - C6 - C7 (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) 0,00% 2,50% 2,50% 6,50%  
A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative  
pertinenze 4,00% 2,50% 6,50% 6,50%  
A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni principali / quota eccedente la  
rendita di Euro 500,00 per le equiparate alle abitazioni principale e relative  
pertinenze) 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%  
C2 - C6 - C7 (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%  
AREE EDIFICABILI 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%  
tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%

Servizi indivisibili presi in esame per copertura:

Illuminazione pubblica: € 130.000,00  
Territorio e prot. civile: € 35.200,00

Manutenzione strade: € 248.000,00

Sicurezza: € 91.000,00

Servizi socio assistenziali € 202.000,00

**Totale: € 706.200,00**

Introito TASI presunto € 500.000,00

**% copertura TASI 70,81%**

**Visto** l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

**Visto** il Regolamento IUC che prevede al capo III la disciplina per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data odierna;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministro dell'interno, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014.
- il D.M. 29 aprile 2014 del Ministro dell'interno, che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014.

**Visto** l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**CON** voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (consiglieri di minoranza Fanchini, Raisa e Diomaiuta) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

**1) di approvare** per l'annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

## **CATEGORIE**

### **IMU TASI TOT LIMITE**

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) 0,00% 2,50% 2,50% 6,50%

C2 - C6 - C7 (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) 0,00% 2,50% 2,50% 6,50%

A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative pertinenze 4,00% 2,50% 6,50%

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni principali / quota eccedente la rendita di Euro 500,00 per le equiparate alle abitazioni principale e relative pertinenze) 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%

C2 - C6 - C7 (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%  
AREE EDIFICABILI 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%  
tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00% 1,60% 10,60% 10,60%

2) **di dare atto** del parere in premessa citato, reso dal responsabile del servizio finanziario a sensi del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Li, 12/06/2014 Il Responsabile del Servizio  
F.to dr.ssa Cinzia Cavallini

#### **Il presente verbale viene così sottoscritto:**

**Il Sindaco Il Segretario Comunale**

**F.to Pe Geom. Renato Pietro F.to Dr. Marino Bernardi**

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°**

– Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, viene oggi 02/07/2014 pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pian Camuno, li 02/07/2014

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Marino Bernardi**

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA CHE

la presente deliberazione **divenuta esecutiva in data 12/07/2014** per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pian Camuno, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**Dr. Marino Bernardi**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

**Il Segretario Comunale Pian Camuno**

**Dr. Marino Bernardi**